



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 31/16/CONS

DIFFIDA ALLA SOCIETÀ PUBBLICOM S.R.L. AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2015

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità*”;

VISTO l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l’anno 2006, “*l’entità della contribuzione in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità*”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 2 per mille dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media*, come risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 1° aprile 2015 il termine per il versamento del contributo e l’invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

RILEVATO che la società Pubblicom s.r.l. non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1° aprile 2015, e che per tale violazione è stata sanzionata con delibera n. 545/15/CONS del 8 ottobre 2015 recante “*Ordinanza ingiunzione alla società Pubblicom s.r.l. per l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi della delibera n. 567/14/CONS*”;

CONSIDERATO che la società Pubblicom S.r.l., C.F. 02176370605, con sede legale in Veroli (FR), Località Girate n. 70, è iscritta al Registro pubblico degli operatori di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione al n. 5969, come concessionario di pubblicità, e attiva nei settori di competenza dell'Autorità;

CONSIDERATO che la delibera n. 567/14/CONS, in linea con la consolidata giurisprudenza europea e anche con il comma 2-bis dell'articolo 34 del *Codice*, inequivocabilmente individua la base imponibile nella voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva e che la delibera n. 87/15/CONS, recante le Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015, al paragrafo 9, consente di dedurre dalla base imponibile i soli "ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media";

CONSIDERATO che la Società non ha trasmesso documentazione contabile idonea a comprovare la sussistenza di quote di ricavo deducibili dalla base imponibile ai sensi della normativa vigente né ha effettuato il pagamento del contributo 2015;

RITENUTO che, in assenza di apposita dichiarazione, l'Autorità debba procedere autonomamente al calcolo del contributo dovuto dalla Società, in ragione della base imponibile di cui alla voce A1 del conto economico risultante dal bilancio d'esercizio relativo all'anno 2013, oltre agli interessi legali;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell'Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

CONSIDERATO non rilevante ai fini del pagamento del contributo 2015 la dichiarazione di scioglimento e liquidazione della società intervenuta in data 29 giugno 2015, successiva alla data di pubblicazione della delibera n. 567/14/CONS avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 SG del 17 marzo 2015;

RITENUTO, pertanto, che la società Publicom S.r.l. deve versare all'Autorità, per l'anno 2015, un contributo complessivamente pari a euro 4.196,32 (quattromilacentonovantasei/32), così composto:

	euro
Contributo	4.179,99
Interessi legali	16,33
Totale	4.196,32



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società Publicom S.r.l., C.F. 02176370605, con sede legale in Veroli (FR), Località Girate n. 70, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2015, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, per un ammontare pari a euro 4.196,32 (quattromilacentonovantasei/32), inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015, pari a euro 4.196,32 (quattromilacentonovantasei/32), comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio bilancio e contabilità, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci